

Associazione Levi Alumni **degli ex-studenti, docenti e amici del Liceo “Primo Levi” di Montebelluna**

STATUTO

Art. 1 **(Costituzione)**

A Montebelluna viene costituita l'associazione degli ex-studenti, docenti e amici del Liceo “Primo Levi” di Montebelluna, denominata “Associazione Levi Alumni” (in seguito chiamata per brevità “l'Associazione”), con carattere esclusivamente culturale, sociale e ricreativo sia per le attività scolastiche e didattiche sia come intermediario verso il mondo esterno. L'Associazione non ha fini di lucro ed esclude ogni sua caratterizzazione politica, partitica e religiosa. Si tratta di un ente privato dotato di autonomia statutaria e gestionale.

Art. 2 **(Durata)**

La durata temporale dell'Associazione è illimitata. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

Art. 3 **(Sede)**

L'Associazione ha sede presso la Casa del Volontariato, in via Dante n. 14 a Montebelluna (TV).

Art. 4 **(Principi costitutivi)**

L'Associazione avrà come principi costitutivi, che informeranno le finalità e il funzionamento degli Organi sociali descritti nel prosieguo: carattere volontario, assenza di scopi di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e culturale, democraticità interna della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, nonché i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana.

Art. 5 **(Finalità)**

L'Associazione, di carattere culturale e volontario, non ha fini di lucro. È vietato devolvere o distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la devoluzione o la distribuzione siano imposte da norme di legge.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

- a) mantenere e vivificare i vincoli culturali e i legami ideali e sentimentali con il Liceo “Levi” e tra le vecchie e nuove generazioni di studenti e docenti, contribuendo a sviluppare il senso di appartenenza e il dialogo tra generazioni;
- b) diffondere i principi e gli ideali che hanno ispirato l'intitolazione del Liceo a Primo Levi: tra quelli citati nel Patto Formativo del Liceo e tra quelli che gli ex-studenti ed insegnanti, durante il loro percorso all'interno del Liceo, hanno condiviso maggiormente, si ritengono fondamentali
 - a. lo sviluppo di un codice etico personale, coerente con un sistema culturale pluralista e in continua espansione;
 - b. lo sviluppo di una mentalità flessibile, aperta ai continui cambiamenti anche dei profili professionali;
 - c. lo sviluppo del senso civico e democratico del cittadino, consapevole dell'appartenenza alla comunità nazionale e responsabile del bene comune, provvisto di memoria storica organica e cosmopolitica;
 - d. l'importanza del binomio culturale umanistico-scientifico, dei principi educativi sanciti dalla Costituzione Italiana e dell'esperienza scolastica, umana ed educativa della scuola di Barbiana, con cui il Liceo “Levi” ha un solido legame;
 - e. l'educazione all'esercizio del pensiero libero e critico;
 - f. l'educazione al valore della memoria storica e del ricordo delle vittime dei genocidi;

- c) riaffermare la valenza formativa e l'importanza delle culture classica e scientifica e soprattutto del loro incontro in relazioni fruttuose, mantenendo vivo il patrimonio culturale dei licei;
- d) onorare la memoria di Primo Levi e di Manara Valgimigli, ovvero le due persone a cui è o era intitolato il Liceo "Primo Levi";
- e) promuovere o attuare qualsiasi iniziativa o manifestazione, di carattere culturale, ricreativo, professionale o sociale, intesa a favorire i contatti, le relazioni e gli incontri fra tutti coloro i quali hanno frequentato il Liceo "Primo Levi" di Montebelluna o ci hanno lavorato e a far conoscere la storia del Liceo "Levi" e le sue eccellenze;
- f) promuovere o favorire iniziative di sostegno agli studi ed alle attività ritenuti validi degli attuali studenti mediante l'istituzione e l'attribuzione di premi, borse di studio, sovvenzioni, promozione di tirocini ed esperienze formative;
- g) organizzare e promuovere mostre aperte al pubblico, con lavori o elaborati di studenti del Liceo "Levi";
- h) supportare i progetti caratterizzanti il Liceo "Levi", stimolando, in accordo con il Liceo "Levi", la partecipazione degli studenti;
- i) organizzare conferenze, dibattiti, incontri, simposi, spettacoli e concerti, anche mediante il contributo di studenti e docenti attuali, finalizzati ad incrementare le possibilità formative degli studenti del Liceo "Levi", a perseguire il loro sviluppo personale e culturale;
- j) proporsi quale punto di riferimento culturale della Città di Montebelluna, attraverso iniziative culturali e sociali, anche insieme con altre associazioni o istituzioni del montebellunese, destinate alla cittadinanza di Montebelluna;
- k) commemorare e celebrare presidi, docenti ed ex-studenti che si sono resi particolarmente benemeriti;
- l) promuovere e svolgere attività di orientamento in entrata e in uscita, di concerto con quelle già organizzate all'interno del Liceo "Levi".

Art. 6

(Carattere e valori ispiratori)

La presente è un'associazione di tendenza: essa presuppone come requisito fondamentale di appartenenza la condivisione dei Soci tutti dei valori che hanno ispirato l'intitolazione del Liceo a Primo Levi e che costituiscono l'ispirazione anche dell'Associazione. Tali valori sono quelli elencati alla lettera b) dell'art. 5, in aggiunta al rifiuto di qualsiasi forma o genere di discriminazione razzista, sessista, religiosa o di simile tenore.

Art. 7

(Attività editoriali)

L'Associazione può promuovere e svolgere attività editoriali e redazionali inerenti agli scopi associativi.

Art. 8

(Rapporti con altre associazioni e altri enti)

L'Associazione può collaborare, in pari dignità e per gli scopi definiti all'art. 5, con altre Associazioni, Scuole, enti pubblici e privati.

Art. 9

(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione, finalizzate allo svolgimento della propria attività, sono costituite:

- a) dalle quote sociali e contributi volontari dei Soci;
- b) dall'utile derivante da manifestazioni o dalla partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 10
(Esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario si chiude al trentuno (31) dicembre di ogni anno. Entro sessanta (60) giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che dovranno essere deliberati entro il trentuno (31) marzo di ogni anno da parte dell'Assemblea dei Soci, a maggioranza semplice. I bilanci possono essere consultati da ogni Socio.

Art. 11
(Soci)

I Soci (o Associati) si distinguono in Fondatori, Ordinari e Onorari:

- a) si considerano Soci Fondatori coloro i quali hanno promosso e costituito l'Associazione con il loro contributo, sottoscrivendo l'Atto costitutivo entro sette (7) giorni dalla data di costituzione;
- b) si considerano Soci Ordinari tutti coloro i quali entrano a far parte dell'Associazione a seguito di ammissione deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- c) si considerano Soci Onorari coloro ai quali, anche se già in possesso della qualifica di Socio Ordinario, vengano riconosciuti meriti speciali nei confronti del Liceo "Levi" o dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea dei Soci e deliberazione dell'Assemblea. I Soci Onorari possono anche non avere i requisiti previsti per i Soci Ordinari, di cui all'art. 13.

Art. 12
(Democraticità interna dell'Associazione)

La divisione tra Fondatori, Ordinari e Onorari non implica alcuna differenza nella possibilità di accedere alle cariche sociali o nel pagamento della quota sociale annuale, nel pieno rispetto del principio di democraticità interna. Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art. 13
(Ammissione e requisiti dei Soci Ordinari)

I Soci Ordinari vengono ammessi con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, previa presentazione di domanda accompagnata dalla relativa quota di iscrizione e previa presentazione della persona intenzionata ad essere ammessa da parte di un Socio dell'Associazione. Possono essere Soci Ordinari

- a) tutti coloro che hanno conseguito il diploma presso il Liceo "Primo Levi";
- b) tutti coloro che hanno conseguito il diploma presso gli istituti esistenti precedentemente del Liceo "Primo Levi" e da cui esso è nato, vale a dire: il Liceo Scientifico "Primo Levi" e il Liceo Classico "Manara Valgimigli";
- c) i docenti e gli ex-docenti che hanno insegnato per almeno tre (3) anni, non necessariamente consecutivi, presso il Liceo "Primo Levi" o presso i precedenti Liceo Scientifico "Primo Levi" e Liceo Classico "Manara Valgimigli";
- d) il personale ATA che ha prestato servizio per almeno tre (3) anni, non necessariamente consecutivi, presso il Liceo "Primo Levi" o presso i precedenti Liceo Scientifico "Primo Levi" e Liceo Classico "Manara Valgimigli";
- e) i presidi, gli ex-presidi, i dirigenti scolastici e gli ex-dirigenti scolastici del Liceo "Primo Levi" o dei precedenti Liceo Scientifico "Primo Levi" e Liceo Classico "Manara Valgimigli".

Le domande di adesione sono esaminate ed approvate dall'Assemblea dei Soci, il cui giudizio è insindacabile ed inappellabile.

Art. 14
(Ammissione dei Soci Onorari)

In occasione dell'ammissione di Soci Onorari, verrà dato annuncio via posta elettronica a tutti gli altri Soci.

Art. 15
(Quota associativa annuale)

Al fine di adempiere agli scopi dell'Associazione, di cui all'art. 5, è previsto il pagamento di una quota associativa annuale per tutti i Soci, i cui dettagli sono deliberati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

I Soci non in regola con il versamento della quota sono esclusi dalla partecipazione all'Assemblea ed alle attività sociali. La quota è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 16
(Gratuità delle cariche sociali e delle attività associative)

L'Associazione, per i suoi scopi, opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri Soci, le cui prestazioni sono rese a titolo gratuito. Ai Soci potranno essere rimborsate esclusivamente le spese vive sostenute per l'attività prestata, previa documentazione; tali rimborsi potranno essere forniti nei casi, nelle forme ed entro i limiti che saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 17
(Diritti e doveri dei Soci)

I Soci hanno il diritto di proporre attività ed iniziative volte a raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 5 del presente Statuto, nonché di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione, per le quali possono ottenere specifiche agevolazioni o facilitazioni; hanno il dovere di osservare le deliberazioni degli Organi sociali e di pagare le quote così come fissate nonché di astenersi da ogni attività che possa recare nocimento all'Associazione o al suo prestigio. Essi hanno altresì il dovere di informare tempestivamente il Consiglio Direttivo di eventuali cambiamenti relativi ai dati indicati nella domanda di adesione all'Associazione.

Art. 18
(Perdita della qualifica di Socio)

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. In ogni caso, i Soci cessano di appartenere all'Associazione, con effetto immediato, in caso di:

- a) dimissioni volontarie, che dovranno essere inviate in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) scioglimento o cessazione delle attività associative;
- c) esclusione deliberata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza assoluta, per morosità, indegnità, irreperibilità constatata dopo un anno o altre cause debitamente motivate. Tale provvedimento è insindacabile ed inappellabile. Il Socio escluso può comunque proporre nuova domanda di adesione; la decisione circa l'iscrizione del Socio già escluso è rimessa alla prudente valutazione dell'Assemblea dei Soci, che, con delibera a maggioranza assoluta, può reintegrare il richiedente.

La perdita della qualifica di Socio, per uno qualsiasi dei tre motivi sopra indicati, comporta anche l'immediata decadenza da qualsiasi carica sociale detenuta e di qualsiasi diritto già acquisito dal Socio e non dà luogo in alcun caso e per alcun titolo alla restituzione delle quote versate.

Art. 19
(Organi dell'Associazione)

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vicepresidente; il Segretario; il Tesoriere; il Collegio dei Probiviri.

Gli incarichi di Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e Proboviro sono incompatibili tra loro.

Art. 20
(Verbali)

Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo vengono verbalizzate sui relativi libri sociali, consultabili dai Soci.

Art. 21
(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano e normativo dell'Associazione, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge vigente e al presente statuto, devono essere rispettate ed osservate dai Soci. L'Assemblea è composta da tutti i Soci regolarmente iscritti.

Art. 22
(Diritto di voto nell'Assemblea)

Tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno eguale diritto all'elettorato attivo e passivo; tutti i Soci hanno quindi uguale diritto di voto. Il voto del Socio è singolo ed è libero nella sua espressione. Non sono ammesse votazioni per delega.

Art. 23
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) fissare le direttive e gli indirizzi generali per l'attività dell'Associazione;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo tra i Soci;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Proviviri;
- d) stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, l'entità della quota sociale;
- e) approvare i rendiconti economico-finanziari (nello specifico, bilancio consuntivo e bilancio preventivo) redatti dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberare le modifiche dello statuto;
- g) deliberare circa l'ammissione e la radiazione dei Soci;
- h) fornire pareri al Consiglio Direttivo;
- i) sfiduciare il Consiglio Direttivo e/o il Presidente, nonché gli altri organi sociali; tale sfiducia implica l'immediata cessazione delle persone sfiduciate dalle relative cariche;
- j) discutere su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o dal 10% dei Soci e deliberare su tale argomento, qualora esso non sia di pertinenza di altri organi sociali dell'Associazione;
- k) deliberare su tutto quanto demandato ad essa per legge;
- l) deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 24
(Modalità di convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, formalizzandone data e luogo almeno quindici (15) giorni prima del giorno stabilito, mediante annuncio presso la sede sociale e per posta elettronica nelle caselle dei Soci che ne abbiano comunicato l'indirizzo (per gli altri Soci, tramite servizio postale). La convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione. La convocazione dell'Assemblea può anche essere disposta quando ne sia stata fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, dalla totalità del Collegio dei Proviviri o da almeno il 10% degli associati al Presidente, con l'indicazione degli argomenti su cui deliberare e, se ritenuto opportuno, anche della data, dell'ora e del luogo della riunione. Il Presidente è quindi obbligato alla convocazione dell'Assemblea entro trenta (30) giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta scritta e a darne comunicazione agli associati seguendo la procedura descritta al comma precedente. Se nella richiesta di convocazione dell'Assemblea formulata dagli aventi diritto è indicata anche la data di convocazione, il Presidente è tenuto a rispettarla e a dare tempestiva comunicazione ai Soci, salvo casi eccezionali di cui il Presidente dovrà riferire in sede di Assemblea.

Art. 25
(Gestione dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, l'Assemblea nomina un proprio Presidente fra i Soci presenti, il cui incarico terminerà al termine della relativa Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, nel rispetto del presente Statuto, verificare il diritto dei Soci a partecipare all'Assemblea e constatare se l'Assemblea è regolarmente costituita.

Delle riunioni di Assemblea si redige un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e, eventualmente, dagli scrutatori.

Art. 26
(Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea è da considerarsi validamente costituita con la presenza fisica e/o telematica di almeno la metà dei Soci regolarmente iscritti. Nel caso non si verifichi tale condizione, trascorsa un'ora dall'ora di convocazione, l'Assemblea viene riconvocata in altra data, concordata tra i presenti; in tale seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, regolarmente iscritti.

Art. 27
(Modalità di votazione nell'Assemblea)

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede invece a scrutinio segreto e risultano eletti quei Soci che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, la scelta cade sul Socio più anziano. Si procede alla votazione a scrutinio segreto anche per altre deliberazioni, se richiesto da almeno il 20% dei Soci presenti all'Assemblea.

Art. 28
(Maggioranze richieste per le deliberazioni dell'Assemblea)

In ordine alle maggioranze richieste per le deliberazioni dell'Assemblea, si applica l'art. 21 del Codice Civile.

Per quanto riguarda le mozioni di sfiducia, è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

Art. 29
(Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato da un'Assemblea straordinaria dei Soci, convocata dal Presidente, qualora ne ravvisi la necessità, dietro richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta sottoscritta dalla maggioranza dei Soci. L'Assemblea straordinaria è da considerarsi valida se sono presenti almeno i tre quarti dei Soci regolarmente iscritti; trascorsa un'ora dall'ora di convocazione, si procede ad una seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro (24) ore dopo, nella quale l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti. Lo scioglimento dell'Assemblea è deliberato in ogni caso con una maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti.

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione decide sulla devoluzione dei beni residui, che dovranno essere destinati a fini di utilità pubblica gestiti dal Liceo "Primo Levi" di Montebelluna e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, dal Comune di Montebelluna, sentito in ogni caso l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Tale Assemblea nomina un Comitato per la liquidazione delle attività, composto dal Presidente, da un altro membro del Consiglio Direttivo, dal Tesoriere e da un Proboviro, che si occuperà di rendere operative le decisioni dell'Assemblea in merito alla devoluzione dei beni residui, come sopra indicato, e di estinguere le passività sociali.

Art. 30
(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo dell'Associazione e ne promuove l'attività ordinaria in conformità alle decisioni dell'Assemblea e ai principi e alle finalità dell'Associazione.

Art. 31
(Composizione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da sette (7) membri, almeno cinque (5) dei quali devono essere ex-alunni; i restanti due (2) possono essere ex-docenti, docenti, personale ATA, ex-personale ATA, presidi, ex-presidi, dirigenti, ex-dirigenti, ex-studenti o Soci Onorari.

Art. 32
(Membri del Consiglio Direttivo)

I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci e restano in carica per due anni; i Consiglieri scaduti sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di perdita della qualifica di Socio da parte di un componente del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci procederà all'elezione di un nuovo Consigliere, il quale durerà nella carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimesso l'intero Consiglio Direttivo; il Presidente, o chi ne fa le veci, dovrà convocare l'Assemblea per la rielezione del Consiglio.

Non sono ammesse presenze o votazioni per delega.

Art. 33
(Decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo)

I Consiglieri che non partecipino ad almeno tre sedute consecutive, senza valide motivazioni, potranno essere dichiarati decaduti, su deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi mediante nomina del primo Socio dei non eletti e, nel caso non fosse possibile, l'Assemblea procederà all'elezione di un nuovo Consigliere, il quale durerà nella carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Art. 34
(Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) approvare le attività sociali in linea con gli scopi dell'Associazione e redigerne i programmi, sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea dei Soci;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) eleggere, tra i propri membri, il Presidente dell'Associazione ed il Segretario;
- d) eleggere, tra i Soci, un Tesoriere;
- e) redigere i rendiconti economico-finanziari (bilancio consuntivo e bilancio preventivo), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) determinare l'ammontare della quota annua associativa e le modalità di versamento, da sottoporre poi all'Assemblea per l'approvazione;
- g) deliberare sull'accettazione o meno delle erogazioni liberali, delle donazioni e dei lasciti;
- h) predisporre, se ritenuto necessario, appositi regolamenti ai fini di un migliore funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 35
(Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno, nonché ogniqualvolta il Presidente, la maggioranza dei propri componenti, il 20% dell'Assemblea dei Soci, la maggioranza del Collegio dei Tesorieri o la maggioranza del Collegio dei Probiviri lo ritengano necessario. La convocazione deve avvenire almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione, da parte del Presidente, per posta ordinaria o posta elettronica, e deve riportare la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione.

Art. 36
(Validità del Consiglio Direttivo e modalità di votazione)

La riunione del Consiglio Direttivo è da considerarsi valida con la presenza di almeno la metà dei componenti, anche in convocazioni diverse dalla prima.

Per le deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, è determinante il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono per appello nominale, per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede invece a scrutinio segreto e risultano eletti quei Soci che riportano il maggior numero di voti. A parità di voti, la scelta cade sul Socio più anziano. Si procede alla votazione a scrutinio segreto anche per altre deliberazioni, se richiesto da almeno il 20% dei Consiglieri presenti.

Art. 37
(Partecipazione di Soci o esterni al Consiglio Direttivo)

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, il Tesoriere e i Proviviri, nonché tutti i Soci la cui presenza è ritenuta utile dal Presidente ai fini della presentazione di un'attività dell'Associazione.

Il Consiglio può invitare alle proprie riunioni esperti e consulenti nelle materie trattate, anche non Soci; tali persone avranno diritto di parola, ma non di voto. Esso può altresì affidare a Soci l'espletamento di compiti particolari mediante delega.

Art. 38
(Il Presidente)

Il Presidente dell'Associazione è eletto a maggioranza e a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo esclusivamente tra gli ex studenti del Liceo "Primo Levi" o dei precedenti Liceo Scientifico "Primo Levi" e Liceo Classico "Manara Valgimigli". Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto per tre ulteriori mandati, anche non consecutivi.

Art. 39
(Compiti del Presidente)

Il Presidente dell'Associazione:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) è garante della conformità dell'operato dell'Associazione allo spirito dello Statuto;
- c) promuove e cura l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea implementando le linee esecutive fissate dal Consiglio;
- d) cura la gestione del patrimonio secondo le linee fissate dal Consiglio e di concerto con il Tesoriere;
- e) prepara, con la collaborazione del Tesoriere, il Bilancio economico preventivo e consuntivo;
- f) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo ed è responsabile del loro corretto e responsabile svolgimento;
- g) nomina il Vicepresidente;
- h) può adottare, eccezionalmente o in casi di urgenza, provvedimenti urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea nella riunione immediatamente successiva.

Art. 40
(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente, nominato dal Presidente tra i Soci, dura in carica due anni e può essere rieletto per altri tre mandati, anche non consecutivi. È vicario e sostituisce, a tutti gli effetti, il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo; inoltre, coadiuva il presidente nell'estrinsecazione del suo mandato.

Art. 41
(Il Segretario)

Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rieletto. Assiste e coadiuva il Presidente. Ha la gestione della segreteria: pertanto è incaricato di curare la corrispondenza, di conservare la documentazione riguardante l'attività dell'Associazione, di redigere i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, di tenere al corrente i libri sociali (tra cui quello dei Soci) e di riferire di ogni cosa al Presidente. Inoltre, è incaricato di tutte le mansioni che il Consiglio ritenga di attribuirgli. Per tali incombenze, il Segretario può avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori e consulenti esterni all'Associazione.

Art. 42
(Il Tesoriere)

Il Tesoriere viene nominato, fra i Soci, dal Consiglio Direttivo anche al di fuori del suo ambito. In questo caso non ha potere deliberativo. Il Tesoriere:

- a) assiste il Presidente ed il Segretario nella cura della regolare e diligente tenuta della contabilità dell'Associazione, di cui è il responsabile primo;

- b) predispone, con il Presidente, il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- c) gestisce con il Presidente il patrimonio e le spese ordinarie dell'Associazione;
- d) provvede ai pagamenti, previa firma del Presidente e del Segretario;
- e) partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, in cui ha diritto di voto solo se risulta tra i membri eletti dall'Assemblea nel Consiglio stesso; in caso contrario, ha comunque diritto di parola.

L'incarico di Tesoriere non ha limiti temporali, ma è sottoposto a verifica da parte del Consiglio Direttivo obbligatoriamente ogni due anni e comunque ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio ne ravvisino la necessità; egli può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, in caso di inattività o compimento di atti incompatibili con le funzioni svolte. Non è retribuito in alcun modo, fatti salvi i rimborsi spese effettuati esclusivamente nell'espletamento del suo mandato, opportunamente documentati e autorizzati e ratificati dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere mette a disposizione del Consiglio Direttivo, almeno quindici (15) giorni prima della riunione dell'Assemblea che dovrà approvare il bilancio preventivo e consuntivo, tutta la documentazione contabile per l'accertamento delle entrate e delle uscite con i titoli ed i capitoli indicati nel bilancio preventivo e consuntivo.

L'incarico di Tesoriere è incompatibile con quello del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Proboviro.

Art. 43 ***(Il Collegio dei Proboviri)***

Il Collegio dei Proboviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea dei Soci tra tutti i Soci, al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Non possono essere eletti Proboviri coloro i quali ricoprono incarichi lavorativi presso il Liceo "Levi". Tra i tre Proboviri, uno assume le funzioni di Presidente del Collegio. I Proboviri durano in carica per due anni e possono essere rieletti.

Il Collegio dei Proboviri è chiamato a giudicare sulle questioni relative alla esclusione degli Associati, ad ogni vertenza che sorga fra i Soci, o fra questi e l'Associazione, o fra i componenti degli organi dell'Associazione, oppure fra l'Associazione e terzi, e su ogni altra controversia che possa insorgere fra i Soci circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.

Qualsiasi Socio, così come qualsiasi organo o carica dell'Associazione, può richiedere, a semplice domanda scritta che ne indichi la motivazione, l'intervento del Collegio, il cui giudizio, da considerarsi inappellabile, è reso per iscritto, notificato agli interessati e conservato in archivio.

Art. 44 ***(Osservatorio esterno)***

È costituito un Osservatorio esterno dell'Associazione, i cui componenti, detti "osservatori", vengono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che delibera a maggioranza. Gli osservatori andranno scelti al fine di assicurare la massima trasparenza nelle decisioni prese dal Consiglio Direttivo e al fine di creare un rapporto con gli studenti del Liceo "Levi", ad esempio tra i Rappresentanti degli studenti e tra il corpo docente.

Tali osservatori hanno diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non hanno diritto di parola né di voto.

Art. 45 ***(Utili)***

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale dell'Associazione durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio deve essere devoluto secondo la procedura descritta all'art. 29.

Art. 46 ***(Modifiche all'Atto costitutivo ed allo Statuto)***

Le proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci. Il Presidente convoca quindi un'Assemblea straordinaria dei Soci, da considerarsi valida se sono presenti almeno i tre quarti dei Soci regolarmente iscritti; trascorsa un'ora dall'ora di convocazione, si procede ad una seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro (24) ore dopo, nella quale l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

Art. 47
(Regolamento associativo)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, il Consiglio Direttivo può redigere un Regolamento associativo, nei limiti delle norme statutarie. Tale Regolamento dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 48
(Diffusione dello Statuto e dell'Atto costitutivo)

Ad ogni nuovo Socio deve essere consegnata una copia, cartacea o in formato digitale, del presente Statuto e dell'Atto costitutivo.

Art. 49
(Disposizioni transitorie e finali)

Per le disposizioni transitorie relative alle prime cariche sociali, si fa riferimento agli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'Atto costitutivo.

Art. 50
(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla Costituzione della Repubblica Italiana, al Codice Civile ed alla legislazione italiana vigente in materia.